

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 giugno 2011, n. 300.

Approvazione del documento: «interventi per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico, in favore delle aziende agricole, in attuazione della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, articolo 12. Modalità operative per l'assegnazione di stalloni equini ed asinini alle stazioni di monta naturale nella stagione 2011».

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Agricole e Valorizzazione dei Prodotti Locali;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio";

VISTO il Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Disciplina della riproduzione animale", in particolare l'articolo 5, comma 1, che stabilisce le condizioni che devono soddisfare i soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente: "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)", e successive modifiche ed integrazioni, che, all'articolo 1, comma 3, definisce l'Agenzia ente di diritto pubblico strumentale della Regione, che "esercita la propria competenza nell'ambito degli indirizzi politico-programmatici e delle direttive della Giunta Regionale ed è dotato, nei limiti stabiliti dalla legge regionale n. 15/2003, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, mentre all'articolo 2, comma 3, lett. d), prevede che la medesima Agenzia possa svolgere ulteriori incarichi nell'ambito della programmazione regionale;

VISTA la legge regionale 1 marzo 2000, n. 15 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”, e successive modifiche ed integrazioni, che all’articolo 6 affida all’ARSIAL l’attuazione dei programmi operativi annuali;

VISTO l’articolo 12 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, recante: “*Interventi a favore delle aziende agricole per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico*”, che, al comma 1, prevede che la Regione debba favorire la variabilità genetica delle specie e razze di interesse zootecnico iscritte al registro anagrafico di cui alla legge 15 gennaio 1991, n.30 (Disciplina della riproduzione animale) e successive modifiche ed incentivare il miglioramento genetico delle razze e specie per le quali è istituito il libro genealogico ai sensi della medesima legge”;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 20 marzo 2002) <<Legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale” modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280; Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n.30”. Indicazioni operative di competenza regionale>>, con la quale è stato approvato il documento dal titolo: “Indicazioni operative regionali per l’attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del D.M. 19 luglio 2000, n. 403”;

CONSIDERATA l’importanza, nell’ambito delle specie e razze di interesse zootecnico, dell’impiego di riproduttori maschi iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici, al fine di incrementare l’attività di miglioramento del patrimonio genetico e morfologico-funzionale delle specie e razze degli animali d’allevamento;

RITENUTO necessario, prevedere idonei interventi finalizzati al miglioramento dell’attività di riproduzione, selezione, e mantenimento della biodiversità animale delle specie da allevamento, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 della richiamata legge regionale n. 1/2009;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale C0530 del 10 marzo 2010 con la quale è stata impegnata a favore di A.R.S.I.A.L. la somma di euro 50.000,00 con imputazione sul capitolo B11551 del bilancio regionale esercizio finanziario 2010, nell'ambito degli interventi a favore delle aziende agricole per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico, di cui alla legge regionale 13-2-2009, n. 1 – articolo 12;

RITENUTO necessario approvare le modalità operative per l'assegnazione di stalloni equini ed asinini alle stazioni di monta naturale presenti sul territorio della Regione Lazio, nella stagione di monta 2011”;

VISTO il documento, recante: “Interventi per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico, in favore delle aziende agricole, in attuazione della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, articolo 12. – Modalità operative per l'assegnazione di stalloni equini ed asinini alle stazioni di monta naturale nella stagione 2011”, che costituisce l'ALLEGATO alla presente deliberazione di cui rappresenta parte integrante, composto di numero 8 pagine;

RITENUTO di approvare il predetto documento, recante: “Interventi per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico, in favore delle aziende agricole, in attuazione della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, articolo 12. – Modalità operative per l'assegnazione di stalloni equini ed asinini alle stazioni di monta naturale nella stagione 2011”, che costituisce allegato alla presente deliberazione di cui rappresenta parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario affidare all'ARSIAL l'erogazione degli aiuti previsti, secondo ulteriori modalità fissate dal Direttore del competente Dipartimento;

CONSIDERATO che agli oneri di cui al presente atto si provvede con quanto già impegnato con determina n. C0530/2010 sul capitolo B11551;


all'unanimità;

DELIBERA

in conformità con le premesse,

1. di approvare il documento recante: “Interventi per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico, in favore delle aziende agricole, in attuazione della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, articolo 12 – Modalità operative per l’assegnazione di stalloni equini ed asinini alle stazioni di monta naturale nella stagione 2011”, che costituisce allegato alla presente deliberazione di cui rappresenta parte integrante e sostanziale;
2. che per gli aiuti connessi al presente atto si farà fronte con quanto già impegnato con determina n. C0530/2010 sul capitolo B11551;
3. di affidare all’ARSIAL l’erogazione degli aiuti previsti, secondo le modalità fissate con atto del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed inserita sul sito web www.agricoltura.regione.lazio.it



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI LOCALI

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

Legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 – articolo 12

DOCUMENTO

INTERVENTI PER MANTENERE LA VARIABILITÀ GENETICA E GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELLE SPECIE E RAZZE DI INTERESSE ZOOTECNICO, IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 13 FEBBRAIO 2009, N. 1, ARTICOLO 12 – MODALITÀ OPERATIVE PER L'ASSEGNAZIONE DI STALLONI EQUINI ED ASININI ALLE STAZIONI DI MONTA NATURALE NELLA STAGIONE 2011.

Il presente Allegato si compone di n. 8 pagine

INDICE

- **ARTICOLO 1 – Finalità e razze equine ed asinine interessate**
 1. Finalità
 2. Specie e razze interessate

- **ARTICOLO 2 – Modalità di intervento**
 1. Individuazione dei riproduttori maschi
 2. Tipologia ed entità dell'aiuto concesso

- **ARTICOLO 3 – Soggetti beneficiari e presentazione della domanda**
 1. Soggetti beneficiari
 2. Presentazione della domanda

- **ARTICOLO 4 – Istruttoria delle domande**
 1. Modalità di istruttoria delle domande

- **ARTICOLO 5 – Predisposizione degli elenchi, criteri di priorità ed approvazione degli elenchi**
 1. Predisposizione degli elenchi e criteri di priorità
 2. Approvazione degli elenchi

- **ARTICOLO 6 – Consegna dei riproduttori alle stazioni di monta**
 1. Modalità di consegna dei riproduttori

- **ARTICOLO 7 – Controlli**
 1. Controlli effettuati dai Settori Provinciali Agricoltura

- **ARTICOLO 8 – Richiesta di liquidazione**
 1. Richiesta di liquidazione del contributo ed invio documentazione da parte dei titolari o gestori delle stazioni di monta

- **ARTICOLO 9 – Predisposizione degli elenchi e liquidazione dell'aiuto**
 1. Predisposizione degli elenchi di liquidazione
 2. Liquidazione dell'aiuto

- **ARTICOLO 10 – Atti**
 1. Predisposizione atti

ARTICOLO 1

Finalità e razze equine ed asinine interessate

1. Finalità

Il presente documento, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 - articolo 12 “*Interventi a favore delle aziende agricole per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico*”, detta le modalità operative per l'erogazione degli aiuti per l'impiego di riproduttori maschi equini ed asinini iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici, presso le stazioni di monta naturale pubblica operanti nel territorio della Regione Lazio, nella **stagione di monta equina 2011** al fine di incrementare l'attività di miglioramento del patrimonio genetico e morfologico-funzionale delle specie e razze degli animali d'allevamento.

2. Specie e razze interessate

Le specie e razze interessate dal presente provvedimento, che rispondono alle esigenze ed agli indirizzi zootecnici della Regione Lazio sono, in ordine di importanza, quelle di seguito indicate; solo l'impiego dei riproduttori maschi appartenenti a queste razze consente di poter beneficiare degli aiuti indicati al precedente punto 1:

a) specie equina:

- razza “Cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido”;
- razza “Maremmana”;
- razza “Tolfetana”;
- Razza “Cavallo romano della maremma laziale”;
- razza “Pony di Esperia”;
- razza “Lipizzana”;

b) specie asinina:

- razza “Amiata”;
- razza “Martina Franca”;
- Razza “Ragusano”.

ARTICOLO 2

Modalità di intervento

1. Individuazione dei riproduttori maschi

I riproduttori maschi (stalloni) delle specie e razze indicate al punto 2 dell'articolo 1 sono individuati dall'Associazione o Ente che tiene il Libro Genealogico od il Registro Anagrafico al quale è iscritto il riproduttore, anche per il tramite delle Associazioni provinciali allevatori (APA) del territorio regionale e dell'Istituto Incremento Ippico di Pisa della Regione Toscana.

Gli stalloni possono essere proposti a fida, alle stazioni di monta, anche da soggetti privati che li detengono in virtù di un titolo legittimo di possesso. In tal caso il possessore dello stallone deve comunicare alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area “Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare”, l'intenzione di concedere a fida lo stallone per la stagione di monta 2011 ad una stazione di monta equina pubblica operante nel territorio della Regione Lazio, allegando il certificato di iscrizione al Libro Genealogico (LG) od al Registro Anagrafico (RA), indicando la stazione di monta dove verrà impiegato il riproduttore.

I riproduttori individuati devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" e successive modifiche ed integrazioni, e devono essere dotati di un indice genetico al di sopra della media di razza.

2. Tipologia ed entità dell'aiuto concesso

Gli aiuti sono concessi in regime "*de minimis*" previsto dal Reg. (CE) n. 1535/07 della Commissione, del 20 dicembre 2007.

Ai sensi del predetto Reg. (CE) n. 1535/07 nessun contributo potrà essere erogato ai titolari od ai conduttori delle stazioni di monta interessate che abbiano già percepito l'importo massimo dell'aiuto concedibile in regime *de minimis*, pari ad euro 7.500,00, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito, nel corso dell'esercizio finanziario in cui all'impresa è riconosciuto il diritto di percepire il predetto aiuto e dei due esercizi fiscali precedenti.

Il contributo di cui al precedente capoverso rappresenta il rimborso delle spese sostenute dal titolare o dal conduttore della stazione di monta per l'utilizzo dello stallone concessogli a fida da parte delle Associazioni, degli Enti e da privati, relativamente alla durata della stagione di monta equina 2011: 15 febbraio – 15 agosto.

Per la stagione di monta equina 2011 l'importo disponibile per le attività di miglioramento previste all'articolo 12 della legge regionale 13-2-2009, n. 1 è di euro 50.000,00 allocato sul capitolo B11551 del bilancio regionale esercizio finanziario 2010;

Per la suddetta stagione di monta 2011 il contributo da riconoscere ai titolari o gestori delle stazioni di monta per l'impiego dei riproduttori maschi equini e/o asinini sarà stabilito con atto del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio. Con il medesimo atto dovrà essere stabilita la tariffa massima di monta da applicare nel caso intervento fecondativo equino e nel caso di intervento fecondativo asinino.

ARTICOLO 3

Soggetti beneficiari e presentazione della domanda

1. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari degli aiuti sono i titolari o conduttori a qualsiasi titolo di stazioni di monta naturale equina pubblica presenti nel territorio della Regione Lazio, che impiegano durante la stagione di monta 2011 riproduttori maschi equini e/o asinini concessi loro a fida dalle Associazioni, Enti o privati, come indicato all'articolo 2, punto 1.

Gli stessi soggetti devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, della prevista autorizzazione quinquennale in corso di validità rilasciata dalla Regione Lazio per la gestione della stazione di monta naturale equina pubblica, secondo le modalità riportate al punto 1.1 del documento, recante: <<Indicazioni operative regionali per l'attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 – Disciplina della riproduzione animale, nonché del D.M. 19 luglio 2000, n. 403 – Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge n. 30/1991>>, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128

Nel caso in cui la predetta autorizzazione non sia stata ancora accordata dal Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio, fa fede la relativa istanza presentata, da parte della ditta interessata, al Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio. L'accoglimento della domanda di assegnazione dello stallone deve, comunque, essere subordinata al successivo rilascio della predetta autorizzazione.

2. Presentazione della domanda

Con atto del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio saranno dettate le disposizioni operative per la presentazione delle domande, da parte dei titolari o conduttori di stazioni di monta equina, ai fini della concessione dell'aiuto previsto all'articolo 2, punto 2.

ARTICOLO 4

Istruttoria delle domande

1. Modalità di istruttoria delle domande

Con atto del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio saranno dettate le disposizioni operative per l'istruttoria della domanda di finanziamento.

ARTICOLO 5

Predisposizione degli elenchi, criteri di priorità ed approvazione degli elenchi

1. Predisposizione degli elenchi e criteri di priorità

L'Area "Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare" della Direzione Regionale Agricoltura, sulla base degli elenchi trasmessi dai Settori Provinciali Agricoltura della predetta Direzione, predisposti a seguito dell'istruttoria indicata al precedente articolo 4, predispone, per ciascuna delle razze interessate indicate all'articolo 1, punto 2 del presente Allegato, la graduatoria dei richiedenti assegnando a ciascuno un punteggio derivante dall'applicazione dei sotto indicati criteri di priorità:

- a) numero di riproduttori della razza interessata presenti nella stazione ed abilitati alla monta:
 - numero 0: punti 6
 - numero 1: punti 4
 - numero 2: punti 3
 - numero 3: punti 2
 - numero oltre 3: punti 1
- b) numero fattrici della razza interessata presenti nella stazione ed iscritte al L.G. od al R.A.:
 - numero oltre 20: punti 5
 - numero da 16 a 20: punti 4
 - numero da 11 a 15: punti 3
 - numero da 6 a 10: punti 2
 - numero da 1 a 5: punti 1
- c) numero di box esistenti presso la stazione:
 - numero oltre 20: punti 5
 - numero da 16 a 20: punti 4
 - numero da 11 a 15: punti 3
 - numero da 6 a 10: punti 2
 - numero da 1 a 5: punti 1

In caso di parità di punteggio la priorità deve essere data al più giovane gestore della stazione di monta.

Inoltre, nel caso in cui la richiesta di impiego degli stalloni superi la disponibilità finanziaria indicata all'articolo 2, punto 2, quarto capoverso del presente Allegato, si applica, per ciascuna delle razze indicate all'articolo 1, punto 2 del medesimo Allegato, la sotto indicata percentuale sulla predetta disponibilità finanziaria, elaborata sulla base della consistenza dei capi di ciascuna razza presenti sul territorio della Regione Lazio:

- Cavallo razza "Cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido": 34,4%
- Cavallo razza "Maremmana": 21,4%
- Cavallo razza "Tolfetana": 17,3%
- Cavallo razza "Cavallo romano della maremma laziale": 7,0%
- Cavallo razza "Pony di Esperia": 7,0%
- Cavallo razza "Lipizzana": 3,5%
- Asino razza "Amiata": 8,3%
- Asino razza "Martina Franca": 0,9%
- Asino razza "Ragusano": 0,2%

Qualora, dopo aver assegnato almeno un riproduttore della razza interessata a ciascuna stazione di monta richiedente, vi sia ancora la disponibilità finanziaria ed un certo numero di riproduttori della stessa razza da assegnare, questi vengono assegnati sulla base della medesima graduatoria nell'ambito della razza interessata, derivante dall'applicazione dei sopra indicati criteri di priorità.

Il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio approva, con proprio atto, gli elenchi di seguito indicati riportanti le graduatorie dei richiedenti, distinti per razza, che verranno inviati alle relative Associazioni ed Enti che tengono i Libri Genealogici od i Registri Anagrafici delle razze a cui appartengono i riproduttori interessati:

- a) elenco delle domande relative alle ditte ammesse a finanziamento;
- b) elenco delle domande relative alle ditte non ammesse a finanziamento per carenza di fondi.

Sulla base degli elenchi di cui al precedente capoverso le Associazioni ed Enti, entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi, propongono, per ogni stazione di monta, il riproduttore più idoneo in relazione ai programmi tecnici di utilizzo in rapporto alle linee di sangue presenti nella zona di impiego dello stallone, finalizzati al potenziale ampliamento del futuro bacino genetico della razza, nonché sulla base di altri aspetti tecnici che le predette Associazioni ed Enti ritengono opportuno considerare.

Le stesse Associazioni ed Enti restituiscono alla Direzione Regionale Agricoltura, entro il termine di 30 giorni di cui al precedente capoverso, gli elenchi dei riproduttori con l'indicazione, per ciascuno di essi, della stazione di monta presso la quale si propone di impiegare lo stallone durante la stagione 2011. Detti elenchi devono pervenire alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area "Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare" - via C. Colombo n. 212 - 00147 Roma.

Con atto del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio vengono approvati i sotto citati elenchi, distinti per razza, restituiti dalle Associazioni ed Enti, riportanti:

- a) l'elenco delle domande relative alle ditte ammesse a finanziamento, con il nome dello stallone assegnato e l'indicazione della relativa stazione di monta di impiego;

b) l'elenco delle domande relative alle ditte non ammesse a finanziamento per carenza di fondi.

Copia del sopra citato atto di approvazione degli elenchi viene inviato alle Associazioni ed Enti che hanno contribuito alla individuazione dei riproduttori assegnati alle stazioni di monta interessate, ai Settori Provinciali Agricoltura ed all'ARSIAL.

Con nota del Direttore Regionale Agricoltura viene data comunicazione di accoglimento della domanda a ciascun richiedente rientrante tra le domande ammesse a finanziamento, nonché comunicazione di mancato accoglimento della domanda a coloro cui non viene concesso l'aiuto agevolato per carenza di risorse finanziarie.

ARTICOLO 6

Consegna dei riproduttori alle stazioni di monta

1. Modalità di consegna dei riproduttori

L'Associazione, l'Ente od il soggetto privato che detiene a qualsiasi titolo il possesso degli stalloni assegnati, deve, al momento della consegna degli stessi alle stazioni di monta di destinazione, rilasciare al titolare od al gestore della stazione il "Verbale di cessione a fida dello stallone" o altro tipo di contratto o convenzione, da cui risulti l'avvenuta custodia del riproduttore.

Il predetto atto deve comunque riportare:

- a) la data, e, in caso di Associazione od Ente anche il numero di protocollo;
- b) il nominativo del titolare o conduttore della stazione di monta;
- c) la ubicazione della stazione di monta;
- d) la razza, il nome ed il codice di identificazione dello stallone;
- e) il titolo di possesso dello stallone da parte del cedente;
- f) l'anno di riferimento della stagione di monta di impiego dello stallone;
- g) le clausole previste per la tipologia del contratto o convenzione di cui trattasi;
- h) la firma dei soggetti che hanno stipulato il contratto o convenzione.

ARTICOLO 7

Controlli

1. Controlli effettuati dai Settori Provinciali Agricoltura

Nel corso della stagione di monta 2011 (15 febbraio – 15 agosto) i Settori Provinciali Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura svolgono almeno un controllo mediante sopralluogo presso le stazioni di monta rientranti nel territorio di propria competenza, che impiegano i riproduttori riportati nell'elenco inviato loro dalla stessa Direzione, come previsto all'articolo 5, punto 1, penultimo capoverso.

Con atto del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio vengono adottate le disposizioni per l'attuazione dei controlli da parte dei Settori Provinciali Agricoltura, previsti al precedente capoverso.

ARTICOLO 8

1. Richiesta di liquidazione ed invio documentazione da parte dei gestori delle stazioni di monta

Con atto del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio vengono adottate le modalità di presentazione, alla Regione Lazio, delle istanze di liquidazione da parte delle stazioni di monta che hanno impiegato i riproduttori maschi loro assegnati nella stagione di monta equina 2011.

ARTICOLO 9

Predisposizione degli elenchi e liquidazione dell'aiuto

1. Predisposizione degli elenchi di liquidazione

Con atto del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio vengono adottate le modalità di predisposizione dell'elenco di liquidazione dell'aiuto in favore delle ditte beneficiarie.

Con il medesimo atto viene approvato il predetto elenco.

2. Liquidazione dell'aiuto

Per consentire la liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari dell'aiuto il Direttore Regionale agricoltura trasmette all'ARSIAL l'elenco delle ditte beneficiarie di cui al precedente punto 1, al fine di consentire alla medesima Agenzia la emissione dei mandati di pagamento in favore dei beneficiari dell'aiuto.

L'ARSIAL provvederà ad inviare alla Direzione Regionale Agricoltura l'elenco delle ditte liquidate, e contestualmente predisporrà uno schema di rendicontazione, secondo la tempistica, le modalità ed il modello individuati con atto del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio, onde consentire alla predetta Direzione, per il tramite dell'Area "Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare", di adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi di disimpegno dei fondi derivanti da eventuali economie relative agli importi a suo tempo accreditati. A tal fine la predetta Agenzia dovrà provvedere alla immediata restituzione succitati importi.

ARTICOLO 10

Atti

1. Predisposizione atti

Al fine del perseguimento degli obiettivi prefissati dal presente documento il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio dovrà emettere gli atti amministrativi richiamati nel documento in commento.

Il presente documento Allegato si compone di n. 8 pagine

Il Direttore

Ottaviani